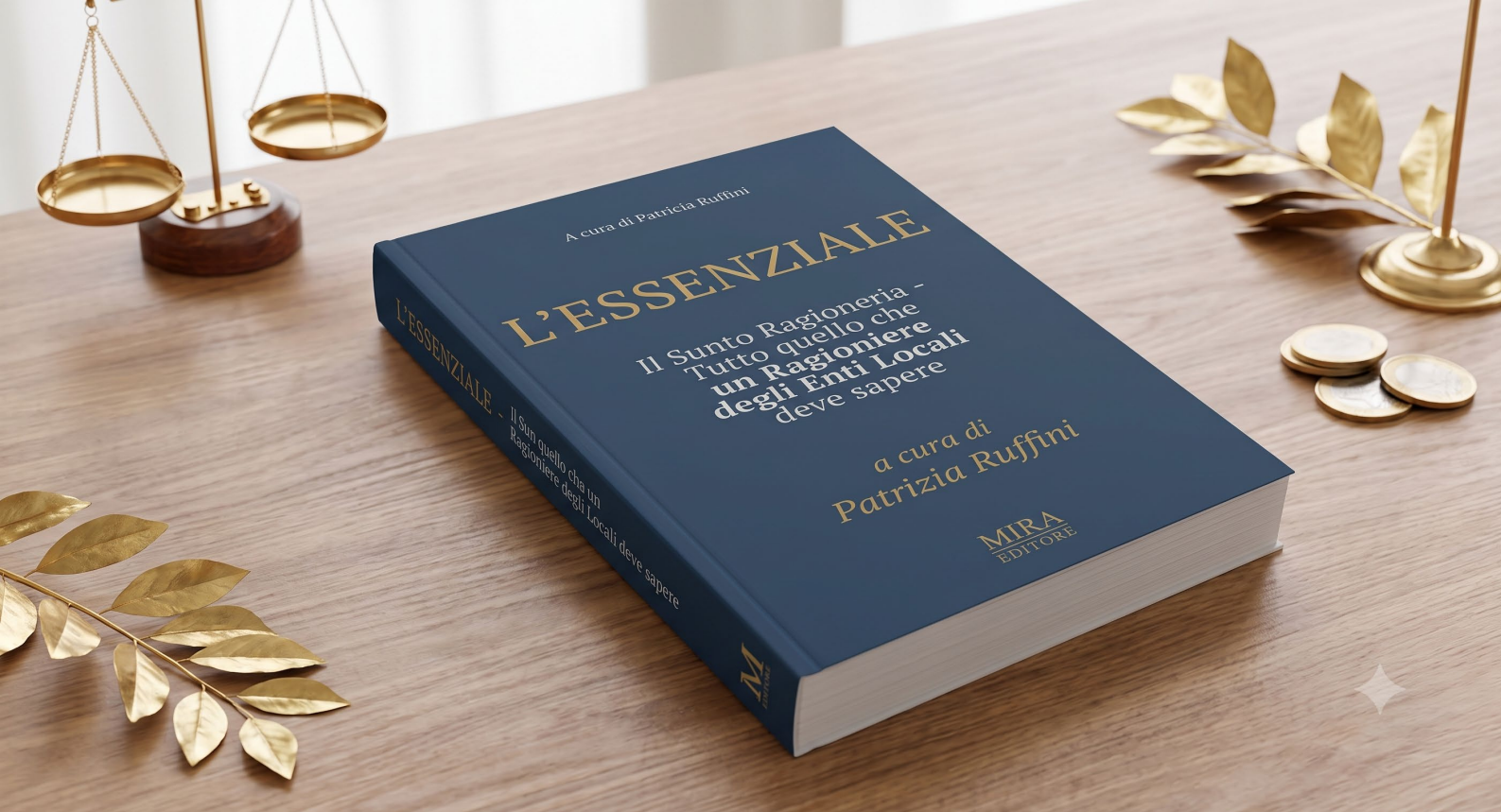




IL SUNTO RAGIONERIA N. 31 DEL 7 AGOSTO 2026

A dominare la settimana è il decreto-legge PA approvato dal Governo, che supera i tetti storici alla spesa del personale introducendo la sostenibilità finanziaria come unico parametro di gestione. Eppure, nonostante il clima estivo, continuano ad arrivare agli enti numerose richieste di chiarimento. Sotto la lente ci sono le verifiche della Corte dei conti e dei vari Ministeri: il MIT, ad esempio, sta controllando le Relazioni sui proventi 2024 (certificazione 2025), assegnando 30 giorni per rispondere. Le note ministeriali si chiudono con un avviso perentorio:

«Passato il termine indicato, questo Ufficio provvederà a segnalare le inadempienze riscontrate all'Organo di revisione contabile, che sarà invitato a procedere ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della Strada, ai fini della valutazione e dell'accertamento della responsabilità disciplinare e del danno erariale, con conseguente segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti.»

A queste si aggiungono le richieste delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che spaziano dagli equilibri di bilancio al sistema dei controlli interni, oltre ai controlli sugli agenti contabili avviati dalle Sezioni giurisdizionali.

Con questo numero, Il Sunto Ragioneria va in pausa per due settimane. Torneremo regolarmente venerdì 28 agosto.

A chi sta per andare in ferie auguro un meritato riposo, e a chi resta operativo buon lavoro.

Sommario

SCADENZARIO	4
ATTUALITA' DI RILIEVO	4
Rassegna. Speciale decreto Pa/1 – Indennità fisse ai dipendenti in ferie. Enti locali, più margini alle buste paga	4
Rassegna. Speciale decreto Pa/2 – Verso l'addio ai limiti storici sulla spesa di personale di Regioni ed enti locali	5
Rassegna. Speciale decreto Pa/3 – Comuni, riscossione ad Amco se i crediti arretrati sono troppi	6
Rassegna. Speciale decreto Pa/4 – Dissesto e enti locali, stretta su bilanci e liquidità: come cambiano le regole anti-crisi	7

Rassegna. Speciale decreto Pa/5 – Piccole e medie opere, più tempo per gli adempimenti ma sui ritardi arriva il taglio dei fondi	8
Rassegna. Decreto Pa – Dietrofront sui tagli ai dirigenti, le risorse vanno alla formazione	8
Rassegna. Decreto Pa/2 – Fondi decentrati, il nuovo decreto sblocca la leva del 48%.....	9
CONTABILITA'	10
Entro il 15 settembre vanno inviati i debiti fuori bilancio alla Corte dei conti.....	10
Rassegna. Rendiconti Bdap in ritardo, sanzione per 269 Comuni: contributo alla finanza pubblica su del 10%	10
Corte dei Conti. Natura ed effetti del ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria	11
Corte dei Conti. Qualifica di agente contabile e legittimazione alla firma del conto TEFA	11
RISORSE	11
MIT. Fondo Piccoli Comuni: finanziati altri 292 interventi per 40 milioni.....	11
Ministero dell'Interno. Riunita al Viminale la Conferenza Stato-città e autonomie locali: approvato il riparto del fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia.....	12
Ministero dell'Interno. Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza – Annualità 2026	13
ANCI. Legalità, da Stato-Città via libera al Fondo da 6 milioni di euro per i Comuni	14
IFEL. Fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia: i dati ufficiosi del riparto 2026 (250 milioni di euro).....	14
Rassegna. Fondo minori, riparto da 250 milioni ma ai Comuni resta gran parte del costo dell'assistenza	15
Ministero dell'Interno. Fondo enti locali L. 199/2025: regole su erogazione, monitoraggio e revoca dei contributi per infrastrutture, sociale e cultura	16
TRIBUTI.....	17
Rassegna. Canone unico, Imu e Tari: dal Parlamento un assist per correzioni anti contenzioso.....	17
Rassegna. Delega fiscale, arriva la sanatoria per le delibere tributarie Cup	18
ARERA. Disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani. Modifiche al TIUC	18
FISCALE.....	19
Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo: contratti telematici concessori senza regime forfettario.....	19
PERSONALE.....	19
Rassegna. Ministeri, fisco e scuola: ok finale ai contratti. Enti locali a settembre.....	19
Rassegna. Pa, stop ai buoni pasto ai dipendenti in ferie per sminare un rischio da 2 miliardi sui conti	20
Corte dei Conti. Esclusione rimborso iscrizione albo dipendenti tecnici pubblici	21
Corte dei Conti. Scavalco d'eccedenza: natura giuridica di nuovo rapporto a termine e limiti di spesa	21
VARIE.....	21
ANAC. Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica.....	21
Rassegna. Trasparenza, dall'Anac ondata di segnalazioni ai Comuni.....	22
ANCI. Comunicazione Anac obblighi di trasparenza, gli indirizzi operativi di Anci a supporto dei Comuni.....	23
ANAC. Contributi della campagna elettorale, vanno pubblicati senza nominativo delle persone fisiche.....	23

ANAC. Corruzione negli appalti, il report Anac: Lavori ed enti territoriali i settori più esposti	23
ANAC. Piano d'Azione Nazionale per il Governo aperto: pubblicati nuovi documenti su dati aperti e IA.....	23
Ministero dell'Interno. Accesso degli amministratori agli uffici e agli atti: competenze degli organi e limiti sindacali	24
Ministero dell'Interno. Funzioni di verbalizzazione nelle commissioni consiliari: necessaria la terzietà del segretario	24
ANAC. Bando tipo n. 2: pubblicata la Relazione illustrativa	24

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

ATTUALITA' DI RILIEVO

Rassegna. Speciale decreto Pa/1 – Indennità fisse ai dipendenti in ferie. Enti locali, più margini alle buste paga

Snello nelle attese della vigilia, il nuovo decreto sulla pubblica amministrazione ha assunto nel testo arrivato oggi al consiglio dei ministri la veste corposa del provvedimento omnibus, anche se meno sconfinato rispetto alle tante richieste di fine stagione arrivate dai vari ministeri.

Nella bozza entrata a Palazzo Chigi prende forma l'abolizione dei vecchi tetti di spesa del personale di Regioni, Province, Città e Comuni, che quindi dovranno fare riferimento solo ai vincoli sulla «sostenibilità finanziaria» nella gestione di assunzioni e aumenti; con un meccanismo che a sindaci e presidenti di Provincia offre più margini anche nello sblocco del fondo per le voci accessorie delle buste paga, liberato lo scorso anno per provare a ridurre la distanza retributiva fra Pa centrale e locale.

Il testo contempla poi il riconoscimento ai dipendenti pubblici in ferie delle indennità che non sono strettamente collegate «all'effettivo svolgimento delle mansioni». La norma interpretativa, che guarda quindi al passato lasciando in campo per il futuro le norme dei nuovi contratti nazionali, serve a chiudere le battaglie giudiziarie sul tema e a fermare la procedura d'infrazione Ue, perché le regole comunitarie vietano di disincentivare economicamente il riposo. Allo stesso obiettivo risponde un'altra novità, che cancella il blocco assoluto alla monetizzazione delle ferie: che dunque potranno tornare a trasformarsi in indennità, ma solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e a patto che il loro mancato utilizzo non «dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore». Almeno per ora non vede la luce un'altra norma interpretativa anti contenzioso, a cui si è lavorato in queste settimane per sancire il mancato riconoscimento dei buoni pasto nelle giornate di ferie. Ma la questione rimane aperta, perché in particolare le Regioni temono un costo potenziale valutato nel complesso in 2 miliardi di euro.

Il capitolo sugli enti locali offre poi l'allungamento a quattro anni della validità delle graduatorie per la Polizia locale e un reclutamento straordinario di segretari. Un correttivo allinea poi le scadenze dei mandati di consigli e presidenti di Provincia, superando l'irrazionale calendario di questi anni.

Ma la lista degli interventi contenuta nel DI è molto più lunga, almeno a giudicare dai testi circolati ieri. Ne fa parte, innanzitutto, il pacchetto università che abbiamo anticipato nei giorni scorsi e che prevede 60 milioni aggiuntivi per il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) degli atenei, l'equiparazione dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni Afam che diventano a tutti gli effetti lauree triennali o magistrali e la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei componenti attuali del Cun. C'è poi un poker di norme per la scuola: la possibilità per gli istituti paritari di considerare come abilitati (anche ai fini del riconoscimento e del mantenimento della parità scolastici), sia nel 2026/27 che nel 2027/28, i prof ancora privi di abilitazione ma con tre anni di precariato alle spalle; il mantenimento in graduatoria dei docenti vincitori di concorso che superano l'anno di formazione e prova; il finanziamento degli impianti di videosorveglianza fuori le scuole nell'ambito di un piano varato nel 2019 e un rafforzamento per asili e nidi comunali. Per questi ultimi è prevista, infatti, la proroga delle risorse per il personale del comparto funzioni locali, che potranno essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027/2028, e il ricorso alle proroghe contrattuali fino al 31 dicembre 2028 (anziché 31 dicembre 2027).

Sempre a proposito di proroghe, nelle prime versioni era comparsa quella degli incarichi ai cosiddetti "gettonisti" nei pronto soccorso che erano scaduti il 31 luglio 2026. L'idea era di spostare i termini al 30 giugno 2027. Ma la disposizione, dopo le proteste dei medici ospedalieri dell'Anao Assomed, è sparita dalle bozze aggiornate circolate nel pomeriggio di ieri. Mentre sembra

sopravvissuto l'aumento del 3,68% alle tariffe ospedaliere per la gestione dei pazienti acuti che verrà poi riassorbito dall'aggiornamento sistematico delle tariffe da effettuare entro fine 2027.

Degno di nota, nei giorni dell'emergenza Ceuta, è infine il potenziamento dei controlli alle frontiere per i quali ci sono in arrivo 500 nuovi agenti per un costo di 234,5 milioni fino al 2035 e 27,32 milioni l'anno dal 2036. Assunzioni in vista anche per i magistrati: ne sono previsti 32 in più per le funzioni requirenti di primo grado a partire dal 1° luglio 2027.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Speciale decreto Pa/2 – Verso l'addio ai limiti storici sulla spesa di personale di Regioni ed enti locali

Storico superamento dei commi 557 e 562 della legge 296/2006 per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, potenziamento delle assunzioni di nuovi segretari comunali, graduatorie della Polizia Locale di durata quadriennale: queste le più importanti misure previste dalla bozza del nuovo Decreto Pa, approvata dal Consiglio dei ministri, provvedimento destinato, se sarà confermato nel testo attuale, a incidere significativamente sulle pubbliche amministrazioni locali.

Spesa di personale, via al doppio tetto per gli enti che applicano la sostenibilità finanziaria

L'articolo 2 della bozza di decreto apre con una novità storica: intervenendo sul tema del doppio vincolo alla spesa di personale, si stabilisce che agli enti soggetti all'articolo 33 del DI 34/2019, destinatari del regime della sostenibilità finanziaria, non si applica più lo storico tetto dettato dal comma 557 (media 2011-2013) o 562 (spesa 2008) della legge 296/2006. Una modifica che lascerebbe a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni un unico sistema di riferimento per la verifica della sostenibilità della spesa di personale, facendo finalmente chiarezza sul complicato tema della coesistenza dei due paletti e della loro differente impostazione di calcolo. La formulazione della norma lascia fuori gli enti che non risultano destinatari dell'articolo 33 del DI 34/2019, tra i quali rientrano, salvo futuri chiarimenti, anche le Unioni di comuni.

Segretari comunali, più accessi e più sedi

Viene prevista la possibilità di una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali, per consentire l'immissione di un maggior numero di unità e contrastare la carenza della figura nel comparto, attingendo agli idonei che avevano superato la soglia minima prevista dal bando senza però collocarsi in posizione utile nella graduatoria ordinaria. Si introduce inoltre la possibilità, per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, ove la pubblicizzazione della sede di segreteria sia andata deserta, di nominare un segretario iscritto nella fascia di accesso iniziale, con diritto al trattamento economico previsto per la sede effettivamente ricoperta.

Polizia locale, graduatorie prolungate

Si tenta di supportare il reclutamento di nuovo personale nelle Polizie Locali: fino al 31 dicembre 2028, infatti, la durata delle graduatorie concorsuali per i profili professionali relativi viene fissata in quattro anni. La misura punta a ridurre il ricorso a nuove procedure concorsuali in un settore nel quale le difficoltà di reclutamento sono ormai diffuse nella gran parte degli enti locali.

Consigli provinciali, allineamento coi presidenti

Il decreto interviene infine con una norma che proroga, in via eccezionale, la durata dei consigli provinciali attualmente in carica, portandola fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La novella interviene sulla legge 56/2014, che prevede durate non coincidenti, giacché per il presidente della provincia il mandato è quadriennale, mentre per il consiglio provinciale è biennale, con la conseguenza di avere un rinnovo del consiglio durante il mandato del presidente. La norma non modifica in via generale e permanente la legge di riferimento, ma proroga i consigli in carica. Si tratta, quindi, di una disposizione transitoria riferita agli organi attuali, con l'obiettivo di assicurare una maggiore continuità amministrativa nella fase finale dell'attuale legislatura provinciale.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Speciale decreto Pa/3 – Comuni, riscossione ad Amco se i crediti arretrati sono troppi

L'affidamento della riscossione locale ad Amco, la società del Tesoro specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, ritenta il decollo. Il decreto Pa rivede le regole introdotte con la manovra 2026, e fin qui rimaste in attesa di attuazione alla ricerca dei giusti contrappesi per far partire l'operazione.

Il passo avanti è rappresentato dai requisiti che fanno scattare l'obbligo di rivolgersi alla società, la quale a sua volta si può avvalere di concessionari privati della riscossione, per recuperare le somme non pagate. La questione che riguarda la quota di magazzino della riscossione relativa agli enti locali, e composta da circa 25 miliardi di euro fra Imu, Tari, multe e altre entrate di Comuni, Province e Regioni, di cui circa 6 miliardi sono considerati ancora recuperabili.

Il decreto approvato ieri dal consiglio dei ministri cambia il parametro di riferimento su cui si era ragionato finora nelle bozze di Dm attuativo, rappresentato da una mancata riscossione del 17,5% delle entrate accertate nell'ultimo triennio, con annessi tagli al fondo di solidarietà comunale per chi, pur restando sotto quella soglia non troppo confortante, non avesse aderito al nuovo sistema. Quel parametro che aveva registrato la contrarietà degli enti locali. Adesso, dopo un fitto confronto tecnico con le amministrazioni, si ragiona in termini "autoapplicativi", indicando il requisito per l'obbligatorietà dell'affidamento dei carichi ad Amco con un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore alla soglia del 35% calcolata sugli esiti della riscossione degli ultimi tre anni. A far testo per il calcolo della percentuale di smaltimento dei residui attivi sono i rendiconti che sono stati «acquisiti» dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bpad).

E qui si innestano due ulteriori automatismi. L'obbligatorietà dell'affidamento ad Amco scatta anche per gli enti locali per i quali non risultano in banca dati i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. Ma, dall'altro lato, c'è l'esclusione esplicita dall'obbligo di far riscuotere i carichi ad Amco, prevista in caso di valore negativo o nullo dei residui attivi. Nella stessa condizione si troveranno gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, hanno un totale di residui attivi inferiore al 15% degli accertamenti relativi alle entrate da riscuotere. Ma viene prevista anche una via d'uscita se al termine del periodo di affidamento ad Amco viene registrato un miglioramento inferiore a tre punti percentuali; qui il regime diventa di opzione facoltativa nell'utilizzo di Amco e degli operatori privati a essa collegati nella riscossione delle entrate.

Proprio in relazione alla facoltatività della scelta, il nuovo assetto mantiene la chance di chiedere ad Amco di procedere al recupero di crediti già affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) e oggetto di discarico. Il riferimento è alla riforma della riscossione in attuazione della delega fiscale che per i crediti affidati ad Ader dal 1° gennaio 2025 prevede la "restituzione" all'ente creditore dopo che sono trascorsi cinque anni e il recupero non sia andato a buon fine.

Resta, però, la questione di un obbligo che al momento è privo di sanzioni. Sarà quindi uno dei temi da affrontare anche per la successiva attuazione del nuovo impianto. Anche se viene comunque prevista la nullità dell'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi da Amco in presenza delle condizioni per cui scatta l'obbligo.

Amco sarà chiamata a istituire uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali. Patrimoni destinati che possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10% del patrimonio netto della società. Ma c'è anche una garanzia da fornire a livello di tenuta tecnologica. I sistemi informatici di Amco e degli operatori incaricati dovranno, infatti, assicurare lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti a cui viene delegata l'attività di recupero.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Speciale decreto Pa/4 – Dissesto e enti locali, stretta su bilanci e liquidità: come cambiano le regole anti-crisi

Di Patrizia Ruffini

Tempi stringenti per i bilanci, poteri sostitutivi pronti a scattare e una corsia preferenziale di liquidità per pagare rapidamente i creditori. Prende forma così il restyling della disciplina sul dissesto finanziario degli enti locali, inserito nel decreto legge su Pubblica amministrazione, enti territoriali, protezione civile e politiche del mare approvato dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento interviene su diversi snodi del Testo unico degli enti locali, a partire dall'articolo 259 del Tuel, che disciplina l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Il consiglio comunale o provinciale dovrà trasmetterlo al ministero dell'Interno entro tre mesi dalla nomina dell'Organo straordinario di liquidazione (Osl). L'orizzonte temporale sarà triennale, con la prima annualità riferita all'anno in cui è stato deliberato il dissesto.

A presidiare il rispetto della tempistica arriva il prefetto: in caso di inerzia, assegnerà un termine perentorio non superiore a 45 giorni, decorso il quale scatterà lo scioglimento dell'organo consiliare. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dovrà inoltre essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto. La disciplina si estende anche agli enti locali delle Regioni a statuto speciale privi di competenza esclusiva in materia di finanza locale.

Sul versante delle gestioni straordinarie, l'articolo 255 del Tuel introduce un'anticipazione finanziaria dedicata agli enti in dissesto che scelgono la procedura semplificata di liquidazione (articolo 258).. Le risorse, alimentate dal Fondo di rotazione (articolo 243-ter), serviranno a incrementare la massa attiva destinata al soddisfacimento dei debiti ammessi, entro il limite delle somme erogate. Vengono quindi superati i precedenti strumenti basati sui mutui: la gestione del dissesto potrà contare su un canale di finanziamento specificamente dedicato.

L'accesso al fondo, tuttavia, non sarà automatico. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e saranno poi esaminate dal Viminale, che definirà il riparto con decreto entro il 31 marzo dell'anno successivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie. L'assegnazione terrà conto di due parametri: la massa passiva accertata e una quota pro capite determinata sulla base della popolazione residente al penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto.

Una volta incassata la provvista, l'ente avrà 30 giorni per trasferirla all'Osl, che dovrà a sua volta procedere al pagamento dei creditori nei successivi 90 giorni.

La restituzione dell'anticipazione avverrà attraverso un piano di ammortamento con rate costanti, comprensive di capitale e interessi, per un periodo massimo di dieci anni, a partire dall'esercizio successivo all'erogazione. Il tasso di interesse sarà collegato al rendimento dei Btp a cinque anni. In caso di mancato pagamento delle rate, il ministero dell'Interno procederà al recupero diretto sulle risorse spettanti all'ente.

Completano il quadro una serie di modifiche agli articoli 248, 249 e 255 del Tuel. All'articolo 248 viene chiarito il riferimento al bilancio di previsione, fatta salva la disciplina dell'articolo 151, comma 8-bis. All'articolo 249 viene eliminato il richiamo ai vecchi mutui previsti dall'articolo 255: gli enti mantengono la possibilità di ricorrere a mutui ordinari per la copertura dei debiti fuori bilancio, distinguendo così nettamente tale strumento dalla nuova anticipazione straordinaria.

Infine, il nuovo comma 10 dell'articolo 255 precisa che, per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, si applica l'articolo 2-bis del decreto-legge 113/2016, superando i dubbi interpretativi sulla quantificazione della massa passiva.

L'impianto punta così ad accelerare il superamento delle crisi finanziarie locali, combinando scadenze più rigide, il ruolo sostitutivo del prefetto e un'iniezione mirata di liquidità per chiudere le procedure di liquidazione in tempi certi.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Speciale decreto Pa/5 – Piccole e medie opere, più tempo per gli adempimenti ma sui ritardi arriva il taglio dei fondi

Di Patrizia Ruffini

Nel decreto legge su Pubblica amministrazione, enti territoriali, protezione civile e politiche del mare approvato dal Consiglio dei ministri, arriva la revisione del calendario degli adempimenti e delle scadenze per le piccole e medie opere degli enti locali. Un intervento su due fronti: da un lato amplia i tempi per completare alcuni obblighi, dall'altro rafforza gli adempimenti di rendicontazione e introduce, per le medie opere, una penalizzazione finanziaria in caso di ritardi.

Per le piccole opere, la modifica all'articolo 10-bis del DL 113/2024 sposta dal 15 settembre al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale evitare la revoca del contributo riferito alle annualità 2020-2023 nei casi in cui sia stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori, anche se non è stato rispettato il termine originario di aggiudicazione previsto dalla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).

Slittano anche gli obblighi di monitoraggio. L'inserimento nel sistema dei Codici unici di progetto (Cup) per le annualità 2020-2024 passa dal 31 luglio 2025 al 30 giugno 2027.

L'alimentazione completa della piattaforma dovrà invece essere effettuata entro sei mesi dall'erogazione del saldo successiva al collaudo o alla regolare esecuzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Viene così superato il precedente vincolo che faceva decorrere il termine dei sei mesi esclusivamente dalla data del collaudo.

Di conseguenza, il ministero dell'Interno avrà tempo fino al 31 luglio 2027, anziché fino al 31 ottobre 2025, per adottare i decreti di revoca dei contributi.

La maggiore flessibilità sui tempi è però accompagnata da un rafforzamento degli obblighi informativi. Entro il 31 dicembre 2027 i Comuni dovranno attestare l'utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di gara, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Viminale.

Diverso il quadro per le medie opere finanziate dalla legge 145/2018 per le annualità 2021-2025. In questo caso la proroga del termine per la conclusione degli interventi, che slitta dal 30 settembre al 31 dicembre 2026, è accompagnata da una conseguenza finanziaria in caso di mancato rispetto della nuova scadenza.

La nuova formulazione del comma 139-ter introduce infatti una revoca parziale del contributo pari all'1% del valore complessivo di ciascuna progettualità. La sanzione non comporta quindi la perdita integrale del finanziamento, ma una riduzione della quota riconosciuta all'ente in relazione al ritardo maturato.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Decreto Pa – Dietrofront sui tagli ai dirigenti, le risorse vanno alla formazione

Nel decreto sulla pubblica amministrazione approvato martedì dal Consiglio dei ministri entrano anche i primi correttivi alla riforma delle carriere pubbliche, intitolata al «merito» e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo un mese fa.

Il principale investe una delle novità che hanno più agitato i dirigenti, in particolare nelle amministrazioni centrali. Si tratta della destinazione dei «risparmi» prodotti dai criteri più rigidi di assegnazione dei premi: la riforma li destinava ai dipendenti senza le stellette, mentre in virtù del nuovo decreto restano ai dirigenti, per finanziare la loro formazione.

In gioco c'è la minore spesa prevista per i premi, che nella misura massima potranno riguardare al massimo il 30% dei dirigenti. Nell'impianto originale della legge Zangrillo, le risorse dei premi non corrisposte sarebbero state girate al fondo decentrato per il personale non dirigente: ora invece resteranno nella loro collocazione originaria, senza però finire in busta paga per essere destinate alla formazione. Gli effetti saranno maggiori nelle Pa caratterizzate fin qui da una distribuzione più a pioggia.

«È stata accolta la nostra proposta», fa notare l'Unione nazionale dei dirigenti dello Stato (Unadis) che rivendica una «interlocuzione istituzionale improntato a responsabilità e spirito collaborativo».

Tra le altre novità degne di nota c'è l'uscita dal testo di una misura legata alla sanità. L'aumento tariffario del 3,68% per la gestione dei pazienti acuti (su cui si veda Il Sole 24 Ore di ieri), che sarebbe poi stata assorbita con l'aggiornamento automatico di tutte le tariffe previsto entro fine 2027, alla fine è saltata. Mentre, restando sempre in ambito salute, è sopravvissuta la nomina di un Commissario straordinario, che sarà in carica al massimo fino al 31 marzo 2027 per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal ministero della Salute (ad esempio le mascherine protettive).

Un accenno lo merita poi un appostamento aggiuntivo di 23,6 milioni per il 2026 e 8,7 milioni per il 2027 sul fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, che è stato istituito dalla legge di Bilancio 2025 per sostituire i precedenti fondi per la disabilità, per l'autonomia e comunicazione scolastica, per il caregiver familiare e per le persone sorde.

Lieve revisione al ribasso infine per i nuovi magistrati in ruolo dal 1° luglio 2027: saranno 25 e non 32 come previsto dalle bozze precedenti e ricopriranno e funzioni requirenti di primo grado nelle procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni. Dove non potrà esserci un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Decreto Pa/2 – Fondi decentrati, il nuovo decreto sblocca la leva del 48%

La cancellazione dei vecchi limiti alla spesa di personale produce subito un effetto molto concreto: rende finalmente più lineare l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 25/2025. È qui che il nuovo decreto Pa mostra per primo la propria portata operativa.

La norma del 2025 consente a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di incrementare il Fondo delle risorse decentrate, in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, fino a raggiungere un'incidenza massima del 48% tra la parte stabile del Fondo, maggiorata delle risorse per gli incarichi di posizione organizzativa, e la spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari. Il tutto nel rispetto dell'articolo 33 del decreto legge 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il problema, però, era rimasto a metà. L'articolo 14 derogava espressamente al limite dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, ma non neutralizzava gli effetti dell'incremento sulla spesa complessiva di personale.

Così le nuove somme potevano uscire dal tetto del salario accessorio e rientrare, subito dopo, nella media 2011-2013 o nel limite della spesa 2008. Una porta aperta e un'altra immediatamente richiusa. La lettura applicativa più rigorosa aveva infatti confermato che le maggiori risorse continuavano a essere computate ai fini dei commi 557 e 562 della legge 296/2006.

Con il nuovo decreto il cortocircuito si interrompe. Per le amministrazioni soggette all'articolo 33 del decreto legge 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562. Di conseguenza, l'aumento del Fondo autorizzato dal decreto legge 25/2025 non dovrà essere confrontato anche con i vecchi tetti storici della spesa di personale.

Non è un via libera automatico. Restano da verificare il rispetto dei valori soglia, la sostenibilità finanziaria, l'equilibrio pluriennale asseverato, il corretto calcolo del rapporto del 48% e gli obblighi di rilevazione nel conto annuale. Cade però il vincolo che più di ogni altro aveva reso incerta e disomogenea l'applicazione della misura.

Il coordinamento con il nuovo contratto per le Funzioni locali 2025-2027 rafforza ulteriormente il quadro. L'ipotesi contrattuale inserisce infatti tra le risorse stabili del Fondo quelle stanziare ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis.

La sequenza diventa quindi più coerente: la legge consente l'incremento, il decreto Pa elimina il conflitto con i vecchi limiti e il contratto ne stabilizza la collocazione nel Fondo.

Leggi l'[articolo](#).

CONTABILITA'

Entro il 15 settembre vanno inviati i debiti fuori bilancio alla Corte dei conti

Tramite il servizio "QFiT – Questionari Finanza Territoriale", accessibile dal portale dei Servizi online della Corte dei conti, è disponibile alla compilazione il questionario Debiti fuori bilancio 2025 per i profili RSF e RIDC di Comuni, Province e Città metropolitane. La scadenza per l'invio del questionario è fissata al 15 settembre 2026.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Rendiconti Bdap in ritardo, sanzione per 269 Comuni: contributo alla finanza pubblica su del 10%

Di Patrizia Ruffini

Scatta la prima stretta sui tempi di trasmissione dei conti degli enti territoriali. Sono 269 i Comuni che non hanno trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) il rendiconto o il preconsuntivo 2025 entro il termine del 31 maggio 2026 e che subiranno un aumento del 10% del contributo alla finanza pubblica.

Il dato conferma tuttavia un livello di adempimento elevato: gli enti coinvolti rappresentano poco più del 4% dei 6.978 Comuni italiani, segnale di una sostanziale regolarità nell'invio dei dati contabili. L'elenco degli inadempienti è contenuto nel decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 17 luglio 2026, pubblicato sul sito della Ragioneria generale dello Stato, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 792, della legge 207/2024. Il provvedimento rappresenta il primo passaggio operativo del nuovo sistema di monitoraggio collegato alla riforma della governance economica europea, che attribuisce alla Bdap un ruolo centrale nella verifica degli equilibri di finanza pubblica e degli accantonamenti al Fondo obiettivi di finanza pubblica.

Per i Comuni inclusi nell'Allegato A, ai quali si aggiunge la Regione Molise, la sanzione si traduce in un incremento del 10% del contributo alla finanza pubblica riferito al 2025. Sul piano contabile, gli enti dovranno iscrivere un maggiore accantonamento nel bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026. L'adeguamento degli stanziamenti dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, successiva alla registrazione della Corte dei conti. Restano esclusi dal meccanismo gli enti delle autonomie speciali (Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano) e quelli per i quali i termini di approvazione del rendiconto sono sospesi per legge, come gli enti in dissesto.

Sul piano territoriale, le criticità risultano concentrate soprattutto nel Centro-Sud. Campania e Lazio registrano le incidenze più elevate, intorno al 12% degli enti regionali interessati, seguite da Piemonte, Veneto e Toscana. Nel resto del territorio il fenomeno appare più contenuto.

Il decreto certifica anche l'esito della prima verifica nazionale sugli equilibri di finanza pubblica secondo le nuove regole europee. Il comparto territoriale supera per l'anno 2025 il test: il saldo di competenza, misurato attraverso il saldo di equilibrio di bilancio W2 per gli enti locali e D2 per le Regioni, risulta positivo. Dalla verifica emerge inoltre un mancato accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica per 4.758.911 euro, riferito a 414 enti, di cui 409 Comuni e 5 Province o Città metropolitane. La mancata alimentazione del fondo non compromette però il risultato complessivo, poiché l'equilibrio aggregato del comparto territoriale risulta comunque rispettato.

Infine, un regime differenziato riguarda i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali dei primi mesi del 2026, indicati nell'Allegato B. Per questi enti i termini di trasmissione sono stati prorogati: al 31 luglio 2026 per Calabria, Sardegna e Sicilia interessate da ordinanze della Protezione civile; al 1° luglio 2026 per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

Su tali amministrazioni il Mef effettuerà una verifica successiva, con un ulteriore decreto atteso entro il 30 settembre 2026, prima dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Natura ed effetti del ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria nasce come strumento finanziario straordinario e temporaneo, destinato esclusivamente a far fronte a momentanei vuoti di cassa dovuti al fisiologico sfasamento tra la raccolta delle entrate e l'uscita delle spese.

Trattandosi di una misura che genera oneri finanziari sotto forma di interessi passivi, il suo impiego continuativo e sistematico segnala criticità ben più profonde di una semplice asincronia nei flussi finanziari. In tali circostanze, l'uso costante della liquidità del tesoriere rivela la presenza di squilibri strutturali tra la capacità reale di entrata e le spese programmate dall'amministrazione. Nei casi più critici, questo ricorso cronico rischia di trasformarsi in una forma mascherata di indebitamento a medio-lungo termine, ponendosi in diretto contrasto con il dettato costituzionale che limita la contrazione di debito al solo finanziamento degli investimenti.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Qualifica di agente contabile e legittimazione alla firma del conto TEFA

Il Comune è individuato dalla legge come agente contabile per la riscossione del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), poiché la normativa gli impone di incassarlo contestualmente alla TARI e di riversarlo alla Provincia al netto della trattenuta della commissione spettante per legge.

Questo principio trova conferma nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che attribuisce espressamente la qualifica di agente contabile anche alle persone giuridiche. In questo quadro, il funzionario preposto alla gestione dei rifiuti possiede la piena facoltà di firmare il conto del tributo presentato dal Comune. La giurisprudenza di legittimità ribadisce infatti che la rappresentanza processuale richiede la titolarità dei relativi poteri sostanziali, i quali possono essere legittimamente conferiti al dipendente responsabile dello specifico settore o dell'ufficio tributi dell'ente pubblico.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

MIT. Fondo Piccoli Comuni: finanziati altri 292 interventi per 40 milioni

Per il Fondo Piccoli Comuni, destinato agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, il MIT ha stanziato, da ottobre 2023, un importo complessivo pari a circa 52,3 milioni di euro così ripartiti:

- 18 milioni per l'annualità 2023;
- 22,3 milioni per l'annualità 2024 (inclusi gli ulteriori 2,36 milioni di euro di stanziamento aggiuntivo);
- 12 milioni messi a bando nel 2025.

Con questi 52,3 milioni è stato possibile finanziare, complessivamente, interventi in 423 Comuni. Oggi, grazie alle ulteriori risorse stanziate con il decreto-legge "commissari" (DL n. 32 del 2026), è possibile finanziare 292 nuovi interventi per un valore complessivo di 40 milioni di euro, attraverso lo scorrimento della graduatoria già approvata delle istanze presentate nel 2025 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni", destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In questo modo, in meno di tre anni, si arriva alla cifra di 92,3 milioni di euro destinati a 715 Comuni: un'attenzione mai vista prima, da parte del MIT, per le piccole realtà locali.

Soddisfazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per il quale la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va

portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime.

Nelle prossime settimane, inoltre, sarà pubblicato il bando per l'anno 2026, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, che consentirà ai piccoli Comuni che non hanno beneficiato finora di alcun finanziamento di presentare apposita istanza.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Riunita al Viminale la Conferenza Stato-città e autonomie locali: approvato il riparto del fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia

Intesa sul riparto del fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, incrementato di 150 milioni di euro per il 2026.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, presieduta oggi (30 luglio) dal sottosegretario con delega agli Enti locali, Wanda Ferro, è stata sancita, tra l'altro, l'intesa sullo schema di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri e le modalità di riparto, per l'anno 2026, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento dà attuazione all'incremento disposto dal Governo Meloni, che ha portato per il 2026 la dotazione del fondo dagli originari 100 milioni a 250 milioni di euro complessivi, con uno stanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro previsto dall'ultima legge di bilancio.

«L'assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare – ha commentato il sottosegretario Ferro – rappresenta uno dei compiti più delicati affidati ai comuni, perché riguarda la tutela di bambini e ragazzi che vivono situazioni di particolare fragilità. Per questo il Governo Meloni ha ritenuto necessario rafforzare in modo così significativo questo fondo, incrementandone per il 2026 la dotazione di 150 milioni di euro rispetto ai 100 milioni già previsti. È una scelta che offre agli enti locali risorse adeguate per garantire interventi tempestivi e servizi di qualità, senza lasciare soli i sindaci davanti a responsabilità tanto complesse. Questo intervento si inserisce in un percorso più ampio con cui il Governo continua a sostenere gli enti locali, rafforzandone la capacità di assicurare ai cittadini servizi sempre più efficienti e di rispondere con efficacia ai bisogni delle comunità».

In apertura di seduta ANCI ed UPI hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive, con relativo riparto, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2026. Il provvedimento consente di destinare le risorse – pari a 442.923,00 euro per l'anno 2026 – ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario in base ai coefficienti di riparto per la funzione sociale rilevanti per il calcolo dei Fabbisogni standard nell'anno corrispondente.

Le rappresentanze degli Enti Locali si sono poi espresse positivamente anche in merito allo schema di decreto del ministro dell'Interno relativo alle modalità, ai criteri e ai termini per il riparto e l'attribuzione, a decorrere dal 2026, dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, in attuazione delle modifiche recentemente apportate all'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 2, comma 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.

E' stato poi esaminato lo schema di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, recante riparto, per l'anno 2025, del fondo destinato alla promozione dell'economia locale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 dicembre 2022 e all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Si tratta del riparto del fondo, con una dotazione pari a un milione di euro per il 2025, in favore dei 30 comuni – con popolazione fino a 20.000 abitanti – che hanno

validamente certificato al ministero dell'Interno la concessione nel medesimo anno delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale. Anche su questo provvedimento il parere di ANCI e UPI è stato favorevole.

La Conferenza ha, inoltre, esaminato, acquisendo il parere favorevole di ANCI e UPI, la decisione del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali nella adunanza del 6 luglio 2026 concernente l'approvazione delle Linee guida sulla formazione dei vicesegretari.

ANCI ed UPI hanno quindi preso atto dell'informativa sui progressi degli approfondimenti svolti nelle riunioni tecniche tenutesi presso l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulle criticità segnalate da UPI, in merito al riordino delle province e delle città metropolitane della regione Sardegna, disposto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza – Annualità 2026

Il Ministero dell'Interno comunica che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 13 luglio 2026, diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI», con avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2026, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2026, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l'entità dell'ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziare, l'attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall'articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell'allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell'ammontare disponibile, pari ad euro 98.000.000,00 per l'anno 2026, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n. 367 della stessa graduatoria.

Con l'occasione si rammenta che non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento.

Ciascun ente individuato quale beneficiario di uno o più contributi per uno o più CUP, pena la perdita del contributo assegnato, è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso relativo al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 13 luglio 2026.

La verifica dell'adempimento è effettuata attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE anno 2026».

Al suddetto adempimento segue, secondo i necessari tempi tecnici, l'erogazione dell'acconto dell'80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP, mentre il saldo, fino a concorrenza di quanto effettivamente speso ed entro il limite del contributo assegnato, sarà erogato all'effettiva conclusione dell'attività di progettazione, verificata anch'essa attraverso il suddetto sistema di monitoraggio e/o con altre modalità.

Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti inviando una richiesta a

fondoprogettazione.fl@interno.it.

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all'assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

<https://www.anticorruzione.it/contattaci>

<https://openbdap.rgs.mef.gov.it/assistenza>

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al presente comunicato.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Legalità, da Stato-Città via libera al Fondo da 6 milioni di euro per i Comuni

Via libera della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali al riparto del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori per il 2026 pari a 6 milioni di euro.

“Ringraziamo il Governo, in particolare i Sottosegretari Savino e Ferro, per aver accolto la proposta avanzata dall'Anci in merito all'assegnazione diretta dei contributi anche ai Comuni delle Regioni a statuto speciale. In particolare, per l'anno in corso, la misura riguarda i Comuni della Valle d'Aosta mentre per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano viene confermata la modalità già prevista per l'anno precedente. Le risorse riguarderanno complessivamente 427 Comuni. Un segnale importante nella tutela della legalità e nella difesa degli amministratori locali colpiti da intimidazioni nell'esercizio del proprio mandato”, ha dichiarato il vicepresidente di Anci, Roberto Pella.

Il riparto avverrà per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o danneggiamento registrati e per il restante 40% in base alla popolazione residente. Le somme potranno essere impiegate dai Comuni, con deliberazione della Giunta, per promuovere iniziative a favore della legalità e del rafforzamento della democrazia locale, con particolare attenzione ai progetti che coinvolgono le istituzioni scolastiche. Le risorse potranno inoltre essere utilizzate per il ristoro del patrimonio dell'ente danneggiato o per sostenere gli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori nello svolgimento delle proprie funzioni.

Leggi l'[articolo](#).

IFEL. Fondo per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia: i dati ufficiosi del riparto 2026 (250 milioni di euro)

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, nella seduta del 30 luglio 2026, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per il 2026 il Fondo dispone di una dotazione complessiva di 250 milioni di euro, grazie all'incremento di 150 milioni previsto per il solo anno 2026 dalla legge di bilancio, rispetto ai 100 milioni annui già stanziati per il triennio 2025-2027. Le risorse sono destinate ai Comuni che presentano un rapporto tra le spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti di affidamento del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3%.

L'incremento della dotazione rappresenta un risultato significativo rispetto al primo riparto del 2025, quando ANCI aveva evidenziato come lo stanziamento di 100 milioni di euro fosse insufficiente a compensare gli ingenti oneri sostenuti dai Comuni per l'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, chiedendo un rafforzamento delle risorse destinate al Fondo. Gli oneri in questione sono infatti passati dai 460 mln. di euro certificati dai Comuni per il 2024 ai 530 mln. del 2025.

L'aumento delle risorse disponibili costituisce un importante ma parziale rafforzamento del

sostegno ai Comuni, che continuano a sostenere una quota rilevante dei costi connessi all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di tutela dei minori. Sotto questo aspetto ANCI è già impegnata nel sensibilizzare Governo e Parlamento affinché il contributo in questione venga stabilizzato, per una quota annua pari a 300 milioni di euro, anche al fine di assicurare un più robusto sostegno ai Comuni che registrano spese significative ma meno incidenti in rapporto ai fabbisogni standard monetari.

Al fine di facilitare la programmazione della spesa e in attesa dell'emanazione del provvedimento di riparto, pubblichiamo in allegato lo schema di decreto, la nota metodologica e la tabella con le assegnazioni ai Comuni per l'anno 2026, come passati all'esame della Conferenza Stato-Città.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Fondo minori, riparto da 250 milioni ma ai Comuni resta gran parte del costo dell'assistenza

Di Patrizia Ruffini

Sono disponibili gli importi assegnati a ciascun Comune per il contributo 2026 destinato a finanziare gli oneri dell'assistenza ai minori allontanati dalla famiglia su provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'Ifel ha pubblicato il decreto e i relativi allegati con il piano di riparto, approvato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 30 luglio, che definisce la distribuzione delle risorse per l'anno in corso.

Per il 2026 il fondo sale a 250 milioni di euro, con un incremento di 150 milioni rispetto alla dotazione ordinaria di 100 milioni annui prevista per il triennio 2025-2027. L'aumento deriva dall'intervento una tantum introdotto, limitatamente al 2026, dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 673, della legge 199/2025).

Resta però elevata la selettività della misura. Il contributo è infatti riservato ai Comuni nei quali il rapporto tra la spesa sostenuta per gli interventi disposti dall'autorità giudiziaria minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale supera il 3%.

I dati raccolti attraverso la dichiarazione telematica approvata con il decreto del ministro dell'Interno del 31 marzo 2026 fotografano la pressione finanziaria che grava sugli enti locali. Sono 2.794 i Comuni che hanno certificato una spesa complessiva di 533,9 milioni di euro, calcolata assumendo, tra gli importi dichiarati, il maggiore tra quelli impegnati e quelli pagati.

Sulle somme dichiarate è però intervenuta l'attività di omogeneizzazione svolta dal ministero dell'Interno. In primo luogo è stato introdotto un tetto massimo al costo giornaliero riconoscibile, fissato a 217 euro, pari a due volte e mezzo la spesa media nazionale di 87 euro. La correzione ha ridotto le richieste di 299 enti per complessivi 11,5 milioni di euro.

Sono poi state eliminate le duplicazioni presenti nelle dichiarazioni, con una riduzione di ulteriori 1,3 milioni di euro. È stato inoltre effettuato un controllo incrociato con i rendiconti trasmessi alla BDAP, prendendo a riferimento la Missione 12 e i trasferimenti a famiglie, unioni di comuni, consorzi e altri enti registrati nelle Missioni 1, 4 e 18. Su tali importi è stato calcolato il limite del 75% come soglia massima ammissibile, con un'ulteriore riduzione di 2,2 milioni di euro che ha interessato 61 Comuni.

Al termine delle verifiche, la spesa complessivamente riconosciuta è stata rideterminata in 519 milioni di euro. Sono stati esclusi dal riparto 230 Comuni e, sulla base dei valori così ricalcolati, è stata applicata la procedura prevista dalla normativa per la distribuzione delle risorse.

L'incremento del fondo previsto per il 2026 alleggerisce l'impatto sui bilanci comunali, ma non risolve il problema strutturale del finanziamento degli interventi. Una quota rilevante dei costi continua infatti a gravare sugli enti locali, chiamati a sostenere spese derivanti da provvedimenti obbligatori dell'autorità giudiziaria.

Per questo l'Anci ha riaperto il confronto con Governo e Parlamento chiedendo di rendere strutturale il fondo, portandolo a 300 milioni di euro annui, e di rivedere i criteri di accesso, attenuando il peso del parametro basato sui fabbisogni standard per consentire l'accesso al contributo anche ai Comuni che, pur presentando un'incidenza percentuale inferiore alla soglia del 3%, sostengono oneri elevati in valore assoluto.

In attesa dell'adozione definitiva del provvedimento, sul sito dell'Ifel sono consultabili la nota metodologica, lo schema di decreto e le tabelle analitiche con il riparto per ciascun Comune, approvati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Fondo enti locali L. 199/2025: regole su erogazione, monitoraggio e revoca dei contributi per infrastrutture, sociale e cultura

Il Ministero dell'Interno comunica che è stato adottato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, datato 21 luglio 2026, diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI», con avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante disposizioni attuative per l'erogazione, il monitoraggio, la rendicontazione e l'eventuale revoca delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, commi 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative agli interventi per i quali il Ministero dell'Interno è stato individuato come amministrazione centrale competente ai sensi dei decreti interministeriali del 10 e del 23 aprile 2026.

Il Fondo è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, infrastrutturale, sportiva e culturale, nonché di interventi di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico e di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso concernente il decreto – tale termine ha carattere ordinatorio – i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l'apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all'interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.

Monitoraggio ed erogazione delle risorse

Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Rendicontazione, controlli e revoca

La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate.

Il soggetto beneficiario decade dall'assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l'esito negativo delle attività di controllo e verifica.

In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell'ente, il Ministero dell'interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Rassegna. Canone unico, Imu e Tari: dal Parlamento un assist per correzioni anti contenzioso

L'accelerazione impressa al Dlgs su tributi locali e federalismo, rimasto nel limbo per oltre un anno in cerca di un'intesa in Conferenza unificata che non c'è stata, trova una chiusura del cerchio anche nei pareri espressi dalle commissioni Finanze della Camera (relatore Saverio Congedo di Fdl) e del Senato (relatore Massimo Garavaglia della Lega). «Rafforziamo l'autonomia dei territori, responsabilizziamo gli amministratori e rendiamo più efficace il rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali» commenta la sottosegretaria al Mef Sandra Savino.

L'impianto resta quello riconfermato dal Cdm del 28 luglio e che, per non gravare sulle finanze pubbliche, mantiene l'impostazione di una compartecipazione Irpef statica a fronte delle richieste degli enti territoriali di un approccio dinamico che consente una crescita con l'aumentare dell'imponibile Irpef.

Il tentativo dei parlamentari di mantenere un canale di dialogo con gli enti territoriali si evince anche dall'osservazione che propone di istituire un tavolo tecnico al ministero dell'Economia, senza oneri per il bilancio dello Stato, con due rappresentanti del ministero stesso, un rappresentante del ministero dell'Interno, un rappresentante del dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie e due rappresentanti dell'Anci, con il compito di rivedere l'attribuzione delle risorse agli enti territoriali e locali (derivanti dall'applicazione dall'articolo 14 del Dl 78 del 2010), anche in vista del prossimo Ddl di Bilancio.

Per il resto i pareri puntano anche a una sorta di aggiornamento ed evoluzione, come quelle nel segno di estendere ai tributi delle regioni e degli enti locali le regole relative alla disciplina della crisi d'impresa o ancora di eliminare le disposizioni che risultano già approvate e, dunque, vigenti in quanto inserite in altri veicoli normativi. Ma c'è anche il tentativo di sminuire fronti su cui ci sono state o ci potrebbero essere "micce" pronte a innescare il contenzioso tributario. Prendiamo il caso del canone unico patrimoniale (Cup) dove, tra le altre richieste di intervento al Governo, figurano l'esigenza di fare chiarezza, per il settore delle telecomunicazioni, sul soggetto tenuto al pagamento, differenziando la misura del canone tra soggetti che occupano il suolo pubblico con cavi e condutture senza vendita di servizi alla clientela finale, quelli che vendono il servizio alla clientela finale e, infine, quelli che cumulano vendita e rete. O ancora l'istanza per escludere dal presupposto impositivo: «balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile».

Sull'Imu relativa ai fabbricati con rendita impugnata, i parlamentari chiedono di prorogare i termini per l'accertamento del maggior importo dovuto all'esito del procedimento giurisdizionale. Mentre sulla Tari la correzione proposta in relazione alle utenze non domestiche punta a sostituire la «rapportata» con «proporzionata», in modo da precisare che la riduzione della parte variabile della tariffa è concessa in proporzione alla quantità di rifiuti che sono conferiti fuori dal servizio pubblico.

Forte contrarietà dal Pd. «Un blitz istituzionale gravissimo che calpesta l'autonomia dei territori e minaccia di paralizzare i servizi essenziali, a partire dal trasporto pubblico locale» hanno sottolineato in una nota la senatrice Cristina Tajani, capogruppo dem in commissione Finanze, e il senatore Daniele Manca, capogruppo del partito in commissione Bilancio sempre a Palazzo Madama. «Il Governo – aggiungono – cancella il vincolo di destinazione del Fondo Tpl sostituendolo con una finta "compartecipazione Irpef"». Così i Comuni saranno davanti a un bivio: «Tagliare le corse dei bus e i servizi ai cittadini o aumentare le tariffe dei biglietti».

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Delega fiscale, arriva la sanatoria per le delibere tributarie Cup

Arriva la tanto attesa sanatoria per le delibere Cup dopo la conferma della loro natura tributaria. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza n. 12225/2026, ha sancito che il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816-847 della legge 160/2019, «ha, in ogni caso, natura tributaria».

Questa decisione ha inevitabili riflessi sulla natura degli atti deliberativi, con particolare riferimento ai termini di approvazione e di efficacia.

Per quanto riguarda le tariffe approvate dai Comuni, queste continueranno a essere di competenza della giunta comunale, ordinariamente competente ad approvare tariffe e aliquote, salvo deroghe espresse come per l'Imu e la Tari, per le quali il legislatore ha attribuito la competenza al consiglio comunale.

I termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti sono vincolati ai termini di approvazione del bilancio, ed essendo di natura tributaria saranno oggetto di trasmissione al Mef, come si ricorda nella circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026. Infatti, secondo l'articolo 13, comma 15-ter, del DL n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai Comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del Mef, entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione entro questa ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l'anno di riferimento. Per il 2026, quindi, occorre inviare le delibere tariffarie e regolamentari relative al 2026 entro il prossimo 14 ottobre 2026. In attesa della modifica normativa, il Mef aveva precisato che, in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l'ultima deliberazione in materia di canone unico «vigente alla data del 1° maggio 2026», e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti.

Se per le delibere tariffarie 2026 non si registrano problemi, potendo essere inviate entro il prossimo 14 ottobre, lo stesso non può dirsi per quelle del periodo 2021-2025, che evidentemente rischiavano di essere inefficaci per omessa pubblicazione nei termini. Ed è evidente che questa problematica doveva essere risolta con una norma di sanatoria che considerasse efficaci le delibere fin dalla data della loro approvazione se inviate al Mef entro il 2026, come peraltro ripetutamente richiesto da Ifel.

E alla fine la modifica è arrivata.

Nello schema di Dlgs di attuazione della delega per il comparto degli enti territoriali, è previsto che a decorrere dall'anno 2026, le disposizioni dell'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del DL 201/2011, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al Cup. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. Le delibere inserite sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.

Leggi l'[articolo](#).

ARERA. Disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani. Modifiche al TIUC

Il provvedimento reca correttivi alle disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla disciplina sperimentale, soggetta a monitoraggio per gli anni 2026 e 2027, di cui al Titolo VIII del TIUC.

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

Agenzia delle Entrate. Imposta di bollo: contratti telematici concessori senza regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell'imposta di bollo per gli atti e i contratti stipulati in formato digitale nell'ambito di procedimenti concessori pubblici.

I provvedimenti concessori rilasciati telematicamente dall'amministrazione beneficiano del regime forfettario di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, come previsto dall'articolo 4 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 e dalle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. Al contrario, i contratti e gli atti di obbligazione stipulati nel medesimo contesto rientrano nell'ambito dell'articolo 2 della medesima tariffa e restano soggetti all'imposta ordinaria di 16 euro per ogni foglio, ossia ogni quattro facciate, non trovando applicazione alcun regime di forfettizzazione telematico in assenza di un'espressa norma in tal senso.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Rassegna. Ministeri, fisco e scuola: ok finale ai contratti. Enti locali a settembre

Arrivano al traguardo il contratto nazionale 2025/27 del personale di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici e quello 2022/24 dei dirigenti scolastici. Le due intese saranno firmate in via definitiva questa mattina all'Aran, dopo il bollino messo ieri dalla Corte dei conti agli accordi raggiunti fra maggio e giugno. Gli effetti dei rinnovi, quindi, addolciranno il rientro in servizio dopo la pausa estiva, facendosi sentire nelle buste paga di settembre.

Per i dipendenti delle Funzioni centrali, circa 203mila persone, il contratto porta aumenti medi da 162 euro al mese, accompagnati da arretrati una tantum che vanno dai 1.100 ai 1.900 euro lordi a seconda dell'inquadramento. Nel caso dei quasi 8mila presidi e dirigenti degli enti di ricerca, l'aumento è da circa 503 euro medi al mese, e gli arretrati sono resi più consistenti anche dal tempo passato dal triennio di riferimento: i calcoli indicano un'una tantum intorno ai 5.800 euro.

Non solo nella scuola, del resto, l'attesa dei rinnovi si allunga nel caso della dirigenza, che in ogni settore della Pa approda in genere all'accordo dopo che si è chiuso il contratto del personale del comparto. Anche questa prassi sta però vedendo accorciarsi i tempi per l'accelerata impressa alle trattative dell'ultima tornata; come mostra il caso della sanità, che potrebbe siglare a settembre l'accordo sui medici dopo che quello per infermieri e personale tecnico-amministrativo si è chiuso il 29 luglio scorso.

Sempre a settembre dovrebbe arrivare anche per questo personale del servizio sanitario nazionale la firma definitiva; e lo stesso potrebbe accadere ai dipendenti di regioni ed enti locali, perché l'Aran, l'agenzia negoziale del pubblico impiego guidata da Antonio Naddeo, ha già inviato testi e relazioni su entrambi gli accordi (la pre intesa per le Funzioni locali è stata siglata il 21 luglio scorso).

I mesi autunnali potrebbero rivelarsi quelli buoni anche per le trattative sulle altre aree dirigenziali, in un calendario che ormai vede solo la presidenza del consiglio impegnata ancora nel triennio già terminato.

Ma per tutti l'autunno è la stagione della manovra; e il pubblico impiego non fa eccezione.

A guardare con attenzione i lavori intorno alla legge di bilancio saranno in particolare i dipendenti degli enti locali e quelli del comparto sicurezza e difesa. I primi si attendono un rafforzamento del fondo nato lo scorso anno (50 milioni sul 2027, 100 dal 2028) per accorciare le distanze fra le loro buste paga e quelle della Pa centrale, i secondi puntano invece all'avvio della previdenza a loro dedicata. Su entrambi gli impegni il ministro per la Pa Paolo Zangrillo ha già sollecitato il titolare dei conti, Giancarlo Giorgetti: poi la parola passerà alle calcolatrici.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Pa, stop ai buoni pasto ai dipendenti in ferie per sminare un rischio da 2 miliardi sui conti

Nel consiglio dei ministri in calendario martedì prossimo dovrebbe approdare un nuovo decreto sulla pubblica amministrazione con un obiettivo principale: fermare il rischio di una maxispesa per riconoscere buoni pasto e indennità ai dipendenti pubblici in ferie.

Le due vicende sono comuni nell'origine e diverse nel loro sviluppo futuro. Ma sono accomunate dal fatto di produrre una minaccia consistente sui conti pubblici, che la conferenza delle Regioni ha quantificato in 2 miliardi di euro quando ha sollevato il problema al ministero dell'Economia e Funzione pubblica. Per il futuro, le indennità nei giorni di ferie saranno riconosciute secondo le regole fissate nei contratti nazionali appena rinnovati, mentre i buoni pasto saranno collegati alle giornate di lavoro, in presenza o agile (i contratti intervengono anche qui). Ma il problema guarda prima di tutto al passato.

Ad accenderlo è stata infatti una serie di sentenze, che prima nel settore privato (in particolare i trasporti) e poi in quello pubblico hanno riconosciuto queste voci anche nei giorni di ferie.

In particolare per i buoni pasto, su cui la normativa del pubblico impiego tace, la questione è spinosa: per i numeri, prima di tutto. I dipendenti pubblici sono tanti, e il conto annuale del personale elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato mostra che in un anno i loro giorni di ferie sono oltre 65 milioni, con 21 giorni utilizzati a testa in media. Da qui la potenziale spesa miliardaria che arriverebbe da un riconoscimento generalizzato anche degli arretrati. Senza contare alcuni paradossi generati dalle sentenze: che chiedono di garantire in ferie i buoni pasto negati invece quando la giornata è ridotta per esempio da permessi, e non arriva quindi alle 7,2 ore contrattuali.

Le sentenze italiane nascono però da un orientamento della Corte di giustizia Ue, chiamata a tutelare il principio di effettività della tutela feriale che per non disincentivare il diritto al riposo chiede di mantenere in quei giorni una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella riconosciuta quando si è al lavoro (sentenze Robinson-Steele, Schultz-Hoff, Williams, Torsten Hein e Koch). Lo stesso criterio, fissato dalla direttiva Direttiva 2003/88/CE, investe le indennità aggiuntive; ma in questo caso il nodo per il futuro è già sciolto dai contratti nazionali, che riconoscono le somme per turno, disagio e servizio esterno anche in ferie.

Il decreto dovrebbe contenere anche un pacchetto dedicato all'istruzione. A cominciare dai 60 milioni per il sistema universitario, inclusi i 50 aggiuntivi sul Fondo di finanziamento ordinario che serviranno a chiudere senza danni l'operazione Ffo 2026. Lo stanziamento consentirà di tenere l'asticella delle variazioni, rispetto al 2025, nel range 0/+5% e, dunque, di tutelare gli atenei che, nel passaggio dalla vecchia Valutazione della qualità della ricerca 2015-19 alla nuova Vqr 2020-24, avrebbero perso risorse. Così facendo invece nessuna istituzione accademica vedrà diminuire il contributo in arrivo dallo Stato, e chi ha migliorato le proprie performance da un anno all'altro ci guadagnerà.

Completano il pacchetto delle proposte Mur, da un lato, l'equiparazione dei diplomi rilasciati alle istituzioni Afam (Conservatori, Accademie e Istituti di design) alle lauree. Dall'altro, una nuova proroga – dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 – della conformazione attuale del Consiglio universitario nazionale. In attesa che la riforma contenuta in un Ddl, all'esame della VII commissione del Senato in prima lettura, ne riveda composizione e compiti.

Il decreto dovrebbe interessare da vicino anche le scuole. Per consentire alle paritarie di avviare il prossimo anno scolastico senza scossoni una norma messa a punto dal Mim estende al 2026/27 e al 2027/28 la possibilità di considerare abilitati anche i docenti che, privi di abilitazione, hanno insegnato per tre anni negli ultimi dieci (anche non continuativi) in un istituto paritario. Proprio l'utilizzo di prof abilitati è uno dei requisiti previsti per acquisire o mantenere la parità scolastica. La stessa disposizione, al comma successivo, prevede che i docenti che superano l'anno di formazione e prova non siano contestualmente cancellati dalle graduatorie dei concorsi ordinari. Ma in arrivo ci sarebbero anche nuovi fondi, concordati con il Viminale, per gli impianti di videosorveglianza nei pressi delle scuole. In nome della nuova svolta legalitaria che sta caratterizzando tutti governo Meloni e maggioranza.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Esclusione rimborso iscrizione albo dipendenti tecnici pubblici

La Corte dei Conti ha espresso il proprio parere in merito alla rimborsabilità, da parte di una pubblica amministrazione, delle quote di iscrizione agli ordini professionali per i dipendenti tecnici incaricati dello svolgimento del collaudo statico.

La Corte ha stabilito che l'onere finanziario relativo all'iscrizione all'albo degli ingegneri o degli architetti ha natura strettamente personale e non può essere legittimamente posto a carico dell'ente pubblico datore di lavoro. A differenza degli avvocati pubblici iscritti nell'elenco speciale — per i quali sussiste un divieto assoluto di svolgere la professione per terzi e l'iscrizione risponde all'esclusivo interesse dell'amministrazione —, i tecnici mantengono la possibilità teorica di svolgere attività libero-professionale al di fuori del rapporto di impiego previa autorizzazione, conservando vantaggi professionali personali. Pertanto, il requisito dell'iscrizione non possiede il carattere dell'esclusiva strumentalità nell'interesse della sola amministrazione, rendendo la spesa non rimborsabile in mancanza di una specifica norma o previsione contrattuale.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Scavalco d'eccedenza: natura giuridica di nuovo rapporto a termine e limiti di spesa

La Corte dei Conti risponde ad un quesito di un comune veneto sulla corretta qualificazione giuridica dello "scavalco d'eccedenza", ovvero l'impiego di un dipendente di un'altra amministrazione al di fuori del normale orario di lavoro.

Nel merito, i magistrati contabili hanno respinto l'ipotesi dell'amministrazione secondo cui tale istituto costituirebbe una semplice modalità integrativa dell'unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente di appartenenza. L'attività svolta oltre l'orario d'obbligo, entro il limite massimo di quarantotto ore settimanali complessive, integra a tutti gli effetti un nuovo e distinto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale con l'ente utilizzatore. Tale configurazione implica che lo scavalco d'eccedenza non necessita di una convenzione tra amministrazioni, ma della sola autorizzazione preventiva dell'ente di provenienza. Inoltre, la prestazione resta pienamente soggetta ai vincoli generali stabiliti per il lavoro flessibile, ai tetti di spesa per il personale e alle sanzioni o divieti assunzionali derivanti, ad esempio, dal mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci. La pronuncia evidenzia infine la netta differenza con lo "scavalco condiviso", che riguarda l'utilizzo del lavoratore all'interno delle trentasei ore dell'orario d'obbligo. Quest'ultima fattispecie richiede una convenzione per ripartire gli oneri finanziari e non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto di impiego, in quanto il dipendente rimane legato esclusivamente all'amministrazione originaria.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

ANAC. Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

L'ANAC ha avviato un monitoraggio sulle attestazioni OIV per il 2024, strutturato su tre fasi: la Rilevazione iniziale della trasparenza dei dati, il Monitoraggio dell'eventuale adeguamento tardivo e la segnalazione delle Inadempienze residue. L'iniziativa punta a chiudere tutti i procedimenti sospesi dell'anno precedente prima del nuovo ciclo di verifiche, richiedendo agli enti coinvolti di seguire le indicazioni operative e compilare il questionario dedicato.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Trasparenza, dall'Anac ondata di segnalazioni ai Comuni

Molte Pa hanno ricevuto o stanno ricevendo dall'Anac delle note con le quali sono invitati a relazionare sulle iniziative che hanno assunto per sanare gli errori che sono stati riscontrati dagli organismi di valutazione nell'applicazione delle norme sulla trasparenza nell'anno 2025, con riferimento alla condizione degli enti alla data del 31 dicembre 2024.

Gli enti, e per essi gli organi di governo, sono invitati a colmare le lacune, a dare conto all'Anac delle iniziative già assunte e comunque a provvedere. Viene ricordato che il mancato rispetto dei vincoli di trasparenza deve essere considerato nell'ambito della valutazione delle performance dei responsabili e/o dirigenti e può essere fonte di maturazione di responsabilità dirigenziale.

È la prima volta che Anac assume una iniziativa di controllo e segnalazione delle inadempienze in materia di trasparenza; siamo evidentemente in presenza di una scelta che vuole sottolineare l'importanza del rispetto dei vincoli a pubblicare le informazioni sulla propria attività. Tale comunicazione coincide sostanzialmente con la data del 30 luglio, che è stato quest'anno il termine per lo svolgimento della attività annuale di verifica dei siti delle Pa.

Da sottolineare che non viene precisato l'ambito di applicazione della censura: cioè se essa è maturata sulla base di una singola inosservanza o la stessa è stata mossa solamente alle amministrazioni che risultano inadempienti per numerosi fattori. In tale verifica non si tiene in alcun modo conto delle condizioni dell'ente e non risulta neppure un esame delle tendenze che si sono avute rispetto agli anni precedenti, cioè se le inadempienze sono aumentate o diminuite.

Ricordiamo che, sulla base delle previsioni dettate dal Dlgs 33/2013 e della sua concreta applicazione da parte dell'Autorità anticorruzione, ogni anno gli organismi di valutazione sulla base della attività istruttoria svolta dai cosiddetti responsabili anticorruzione, che negli enti locali sono normalmente i segretari, sono chiamati a verificare in concreto se sui siti internet delle Pa nella sezione amministrazione trasparente sono pubblicati correttamente i dati richiesti. Tale verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti «indicatori di qualità: avvenuta pubblicazione; completezza di contenuto; completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; aggiornamento; formato». Nel corso dello scorso anno le attività oggetto di monitoraggio erano per le pubbliche amministrazioni le seguenti: consulenti e collaboratori; personale; bandi di concorso; bandi di gara e contratti; bilanci; informazioni ambientali; interventi straordinari e di emergenza; altri contenuti. Tale verifica doveva essere fatta con riferimento alla condizione al 31 maggio 2025 di «dati documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31 dicembre 2024». Gli esiti di questa verifica, per come trasmessa all'Anac entro la data del 15 luglio 2025, dovevano essere pubblicati sui siti delle singole amministrazioni. In caso di presenza di lacune o incompletezze, le amministrazioni avevano tempo fino al 30 novembre 2025 per adeguare i propri siti e gli organismi di valutazione, sulla base delle relazioni dei responsabili anticorruzione. Il monitoraggio delle risultanze di questa attività, una sorta di esame di riparazione, doveva essere pubblicato sui siti delle amministrazioni entro il 15 gennaio 2026. Fatte salve la modifica degli oggetti della verifica e dei termini di scadenza queste regole operano anche per l'anno in corso.

Gli enti che hanno avuto questa segnalazione devono informare entro il 30 settembre l'Anac se hanno o meno proceduto all'adeguamento del proprio sito alle inosservanze evidenziate nella verifica dei propri Oiv o organismi analoghi. Devono inoltre tenere conto di questa segnalazione nelle valutazioni dei dirigenti e/o responsabili ai fini della erogazione della indennità di risultato e devono pubblicare la nota ricevuta sul sito internet nella sottosezione controlli e rilievi sull'amministrazione, atti dell'Oiv. L'Anac si riserva la verifica dell'applicazione di queste prescrizioni.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Comunicazione Anac obblighi di trasparenza, gli indirizzi operativi di Anci a supporto dei Comuni

A seguito della comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) inviata lo scorso 30 luglio ad alcune Pubbliche Amministrazioni, tra cui Comuni e Città Metropolitane, che presentavano ancora alcune criticità rispetto agli obblighi di trasparenza relativi all'annualità 2024, Anci pubblica un documento con indirizzi operativi e chiarimenti a supporto dei Comuni.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Contributi della campagna elettorale, vanno pubblicati senza nominativo delle persone fisiche

Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l'ANAC ha chiarito che i contributi elettorali superiori a 3.000 euro annui ricevuti da eletti statali, regionali e locali devono essere pubblicati su "Amministrazione trasparente" entro tre mesi dalle elezioni. Per tutelare la privacy, l'importo proveniente da persone fisiche e ditte individuali viene pubblicato oscurando il nome del donatore, che rimane comunque accessibile tramite accesso civico generalizzato; al contrario, la denominazione di persone giuridiche ed enti va sempre indicata per esteso. Sono invece del tutto esonerati da tale obbligo gli eletti nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, anche se ricoprono cariche in organi di secondo livello.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Corruzione negli appalti, il report Anac: Lavori ed enti territoriali i settori più esposti

Il nuovo Rapporto dell'ANAC (periodo 2020 - maggio 2026) evidenzia che la corruzione in Italia si concentra prevalentemente nel settore dei lavori pubblici (oltre il 40%) e negli enti locali, con i Comuni in testa (45% dei casi). Le vicende derivano quasi sempre da accordi illeciti tra pubblico e privato (come turbativa d'asta e corruzione per l'assegnazione diretta o in urgenza) piuttosto che da concussione. Sul piano geografico prevalgono Sicilia e Campania, mentre tra le imprese coinvolte risaltano le piccole e medie realtà. Infine, l'Autorità sottolinea l'efficacia delle misure straordinarie di prevenzione e dell'alta sorveglianza per tutelare i contratti e garantire la continuità delle opere pubbliche.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Piano d'Azione Nazionale per il Governo aperto: pubblicati nuovi documenti su dati aperti e IA

Nell'ambito del 6° Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto (6NAP), sono stati pubblicati sul portale Italia Open Gov tre nuovi documenti per rafforzare trasparenza e partecipazione pubblica. L'ANAC ha coordinato un Vademecum sull'uso di dati aperti e indicatori per il monitoraggio civico e la prevenzione della corruzione negli appalti, affiancato da un Vademecum AgID sui dati di elevato valore e dalle Raccomandazioni della Community OGP sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella PA. Le pubblicazioni testimoniano l'impegno costante dell'Autorità e delle istituzioni nella promozione di dati aperti, integrità e innovazione responsabile.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Accesso degli amministratori agli uffici e agli atti: competenze degli organi e limiti sindacali

Il parere chiarisce che il Sindaco non ha la competenza per disciplinare, tramite proprio decreto, l'accesso dei consiglieri comunali agli uffici e agli atti, essendo materie riservate rispettivamente alla Giunta (organizzazione uffici) e al Consiglio Comunale (diritto di accesso). Inoltre, pur ribadendo che il diritto di accesso dei consiglieri non è illimitato e deve salvaguardare l'efficienza amministrativa, il Ministero censura il decreto sindacale nella parte in cui impone ai consiglieri di motivare le proprie richieste, onere espressamente escluso dalla giurisprudenza consolidata.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Funzioni di verbalizzazione nelle commissioni consiliari: necessaria la terzietà del segretario

Per ragioni di trasparenza, imparzialità e netta separazione tra ruolo politico e amministrativo, le funzioni di verbalizzazione delle commissioni consiliari devono essere affidate a un dipendente dell'ente e non ai consiglieri stessi o al presidente di commissione. Viene tuttavia ricordato che, trattandosi di materia organizzativa, l'ente locale mantiene la potestà regolamentare di definire in autonomia la propria disciplina interna.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Bando tipo n. 2: pubblicata la Relazione illustrativa

L'ANAC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Relazione illustrativa al Bando tipo n. 2/2026 (efficace e vincolante dal 30 maggio 2026), fornendo un quadro esaustivo sulla disciplina dei servizi di ingegneria e architettura. Il documento chiarisce le motivazioni delle scelte adottate, richiama le prime pronunce giurisprudenziali e approfondisce le principali tematiche segnalate dagli stakeholder del settore.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it